

I  
- - -  
U  
- - -  
A  
- - -  
V

Area di Servizi alla Ricerca  
Dottorato di Ricerca in Nuove Tecnologie e  
Informazione Territorio e Ambiente



REGIONE DEL VENETO

Segreteria Regionale Ambiente e Territorio  
Unità di Progetto Sistemi Informativi Territoriali e  
Cartografia

**Monografia su**  
**“I sistemi informativi territoriali e la legislazione urbanistica”**

Alberto Dott. Arch. Leoni

# Indice

Premessa .....	p.3
<b>1. La rassegna della normativa regionale in materia di governo del territorio.....</b>	<b>p.4</b>
1.1. REGIONE ABRUZZO - LR 12 aprile 1983, n. 18 .....	p.4
1.2. REGIONE BASILICATA - LR 11 agosto 1999, n. 23 .....	p.4
1.3. PROVINCIA DI BOLZANO - LP 11 agosto 1997, n. 23 .....	p.5
1.4. REGIONE CALABRIA - LR 16 aprile 2002, n. 19 .....	p.5
1.5. REGIONE CAMPANIA - LR 22 dicembre 2004, n. 16 .....	p.6
1.6. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LR 24 marzo 2000, n. 20.....	p.6
1.7. REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA - LR 23 febbraio 2007, n. 05 .....	p.7
1.8. REGIONE LAZIO - LR 22 dicembre 1999, n. 38.....	p.7
1.9. REGIONE LIGURIA - LR 4 settembre 1997, n.36.....	p.8
1.10.REGIONE LOMBARDIA - LR 11 marzo 2005, n.12 .....	p.8
1.11.REGIONE MARCHE - LR 5 agosto 1992, n.34 .....	p.9
1.12.REGIONE PIEMONTE - LR 5 dicembre 1977, n.56 .....	p.9
1.13.REGIONE PUGLIA - LR 27 luglio 2001, n.20.....	p.9
1.14.REGIONE SARDEGNA - LR 22 dicembre 1989, n. 45.....	p.9
1.15.REGIONE SICILIA - LR 27 dicembre 1978, n. 45 .....	p.10
1.16.REGIONE TOSCANA - LR 3 gennaio 2005, n. 1 .....	p.10
1.17.PROVINCIA DI TRENTO - LP 4 marzo 2008, n. 1 .....	p.10
1.18.REGIONE UMBRIA - LR 10 aprile 1995, n.28 .....	p.11
1.19.REGIONE VALLE D'AOSTA - LR 6 aprile 1998, n.11 .....	p.11
1.20.REGIONE VENETO - LR 23 aprile 2004, n. 11.....	p.12
<b>2. Conclusioni.....</b>	<b>p. 13</b>

## Premessa

*L'evoluzione della scienza dell'informazione e la diffusione delle potenzialità tecnologiche legate ai Sistemi Informativi Territoriali, incentivano lo sviluppo di nuovi campi di applicazione e la realizzazione di applicativi software specifici, in modo particolare nel campo delle politiche territoriali e ambientali. Vediamo come la legislazione regionale in materia di norme per l'urbanistica e per il governo del territorio, preveda il supporto o addirittura la cogenza dei SIT per l'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale.*

I Sistemi Informativi Geografici sono utilizzati in tutte quelle applicazioni nelle quali la cartografia è sempre stata un elemento fondamentale, come ad esempio per la gestione delle attività di controllo del territorio ed in particolare per l'urbanistica e la pianificazione territoriale. L'utilizzo dell'informazione geografica e della sua rappresentazione sul territorio si è rivelato nel tempo uno strumento insostituibile per conoscere, descrivere, controllare, visualizzare vari aspetti del mondo circostante. Le attuali tecnologie GIS hanno offerto l'opportunità di poter manipolare quantità assai vaste di informazioni geografiche, relazionandole al territorio e rivelando così importanti aspetti legati a problemi chiave che sarebbero rimasti nascosti in una forma di rappresentazione statica e non dinamico-geografica.

In questi anni l'uso di cartografia tradizionale è stato man mano sostituito dall'utilizzo di database geografici e dai relativi sistemi di gestione ed elaborazione informatica. L'urbanistica è stata tra i primi campi di applicazione di questi nuovi strumenti. Già nei primi anni '80 alcune amministrazioni comunali avevano strutturato sistemi per la gestione del territorio; da allora, però, non si è assistito ad un vero e proprio processo di informatizzazione del dato territoriale; le grandi difficoltà che sono state riscontrate sono principalmente legate all'alto costo di acquisizione della cartografia necessaria ai comuni, alle province ed alle regioni per effettuare le analisi territoriali finalizzate al governo del territorio. Oltre a questo aspetto, che è indubbiamente il principale, ci sono problemi legati alla mancanza di conoscenze informatiche (nello specifico dei sistemi informativi territoriali) da parte del personale che lavora per le amministrazioni locali, provinciali e regionali, nonché di leggi e procedure adeguate.

Ed è proprio su questo ultimo aspetto che si vuole concentrare l'indagine conoscitiva della normativa regionale. Come è ben noto, l'urbanistica in Italia è strutturata sulla base di una legge risalente al 1942, esattamente la n. 1150. Tale normativa è stata modificata ed integrata da 11 leggi successive, l'ultima delle quali è la n. 179 del 1992. Questa legge prevedeva l'approvazione di un Piano Regolatore Generale (attuato mediante piani particolareggiati) che si estende all'intero territorio comunale, e di un piano territoriale di coordinamento da compilare in determinate parti del territorio nazionale. Da allora molte cose sono cambiate, in particolare sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni di ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzo del territorio, tramite il DPR 616 del 1977.

Altro passaggio molto importante è la legge 142 del 1990 che detta il nuovo ordinamento delle autonomie locali. In particolare, la legge detta i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni. Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Viene stabilito, inoltre, che la Provincia, predisponga e adotti il Piano Territoriale di Coordinamento, che determina indirizzi generali di assetto del territorio. Infine, l'ultimo passaggio fondamentale è la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha sancito la fine della gerarchia centralizzata a favore dell'autogoverno delle Regioni, delineando i contorni di una nuova urbanistica, in cui emerge la centralità della legislazione regionale.

La ricerca che abbiamo eseguito si pone come obiettivo prioritario proprio l'analisi della legislazione urbanistica emanata dalle singole Regioni, per verificare innanzitutto il livello di aggiornamento dell'impianto normativo e il suo grado di recepimento di alcune importanti direttive europee e leggi nazionali, strutturate principalmente sulla salvaguardia del paesaggio.

In modo particolare si è analizzata l'effettiva presenza dei Sistemi Informativi Territoriali all'interno del processo di pianificazione territoriale cioè quali Regioni prevedono l'utilizzo dei sistemi GIS già nella normativa regionale.

Ma soprattutto si è prestata attenzione all'analisi di quali Regioni abbiano elevato il livello di importanza dell'informazione geografica da semplice strumento di ausilio alla pianificazione territoriale a vero e proprio elemento cogente per l'approvazione degli strumenti urbanistici introducendo, ad esempio, l'obbligo, da parte dei Comuni, a fornire i Piani Regolatori in formato digitale, per ottenerne la relativa approvazione.

La ricerca delle legislazioni urbanistiche regionali è stata condotta esclusivamente sulla base delle informazioni rese disponibili in rete. In particolare le modalità di ricerca sono state condotte in primo luogo attraverso i portali delle Regioni e delle due Province Autonome ed in seguito attraverso l'ausilio di siti internet dedicati alla raccolta delle normative. Inoltre per verificare la correttezza delle integrazioni e degli aggiornamenti dei singoli impianti urbanistici è stata utilizzata la banca dati della Camera dei Deputati. Chiaramente, vista la tipologia della ricerca, potrebbero essere presenti degli errori di valutazione dovuti ad un incompleto reperimento delle relative modifiche ed integrazioni, ma soprattutto potrebbero essere presenti delle inesattezze o mancanze dovute principalmente all'impossibilità di reperire la legislazione di ultima approvazione. In modo particolare, è importante chiarire, che la ricerca si è concentrata sulla legislazione regionale in materia di governo del territorio non tenendo conto di eventuali ulteriori leggi o regolamenti riguardanti in particolar modo la costituzione e la regolamentazione del sistema informativo territoriale.

## **1. La rassegna della normativa regionale in materia di governo del territorio**

### **1.1. REGIONE ABRUZZO - LR 12 aprile 1983, n. 18**

La Regione Abruzzo ha in vigore la legge urbanistica n. 18 del 12 aprile 1983 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione, del territorio della Regione Abruzzo". L'impianto normativo è strutturato sulla base di 97 articoli ed è stato modificato e integrato da ulteriori tredici leggi regionali, di cui l'ultima nel 2001. La pianificazione regionale si attua attraverso il Quadro di Riferimento Regionale, che la legge prevede abbia come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale di uso del suolo. In attuazione del Quadro di Riferimento Regionale, la Regione può predisporre Piani di Settore o Progetti Speciali Territoriali (i campi di applicazione riguardano Agricoltura, Industria, Turismo, Trasporti, Sanità, Edilizia Abitativa, etc,,). La pianificazione delle Province viene invece attuata attraverso Piani Territoriali; mentre i Comuni utilizzano come strumenti di governo del territorio il Piano Regolatore Generale, il Piano Regolatore Esecutivo ed i Piani Attuativi.

Nell'impianto normativo non sono presenti articoli o commi che parlino di utilizzo di un sistema informativo territoriale, né a livello generale né all'interno dei contenuti dei vari strumenti di governo del territorio; non sono presenti neanche indicazioni sulla cartografia di riferimento da utilizzare nell'elaborazione dei piani.

### **1.2. REGIONE BASILICATA - LR 11 agosto 1999, n. 23**

La Regione Basilicata ha in vigore la legge n. 23 del 1999 che riguarda la "Tutela, governo ed uso del territorio", che è strutturata sulla base di 49 articoli. L'impianto normativo individua nel Quadro Strutturale Regionale, l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici; nel Piano Strutturale Provinciale, l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita il ruolo di coordinamento programmatico ed infine nel Piano Strutturale Comunale lo strumento con il quale il Comune definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio.

All'art. 41 troviamo le indicazioni per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione Territoriale, Urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi, al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse.

### 1.3. PROVINCIA DI BOLZANO - LP 11 agosto 1997, n. 13

La Provincia di Bolzano ha una legislazione urbanistica dell'11 agosto 1997, la n. 23. L'impianto normativo attuale è frutto di ventidue modifiche ed integrazioni avvenute durante gli anni, di cui la più recente è del 22 gennaio 2010 e si compone di 134 articoli.

L'art. 5 sancisce che il Piano Provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio. Il Piano Provinciale viene attuato mediante piani di settore, che trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi.

L'art. 14 obbliga, invece, i comuni a formare il Piano Urbanistico Comunale, che viene attuato mediante Piani di Attuazione.

Analizzando la legislazione vigente nella Provincia di Bolzano non sono state riscontrate specifiche indicazioni sull'utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali e di basi cartografiche per la realizzazione dei piani per il governo del territorio.

### 1.4. REGIONE CALABRIA - LR 16 aprile 2002, n. 19

La Regione Calabria ha adottato come Norma per la tutela, il governo e l'uso del territorio, la legge urbanistica n.19 del 16 aprile 2002. La legislazione, pur essendo abbastanza recente, è già stata modificata ed integrata da altri otto leggi regionali.

La pianificazione regionale si attua attraverso il Quadro Territoriale Regionale, che è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio. Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. Il Piano Strutturale Comunale definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale.

Di particolare rilevanza è l'art. 8 che parla del Sistema Informativo Territoriale, il quale esplicita: *"E' istituito presso l'Assessorato Urbanistica e Ambiente della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali (S.I.T.O.). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti. Il S.I.T.O. cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata; approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale; fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dallo Stato e dalle altre regioni ... predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici....Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche; la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico."*

Il Sistema Informativo Territoriale della Regione Calabria (denominato S.I.T.O.) è il centro di confluenza di tutti gli atti di pianificazione, delle informazioni cartografiche ed è lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio e la verifica dei loro effetti. Oltre a questo, la Giunta Regionale predispone e approva nel termine di 120 giorni dell'entrata in vigore della legge la costituzione e organizzazione del S.I.T.O., il quale dovrà trasmettere ogni anno al Consiglio regionale in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

Tutto ciò definisce il Sistema Informativo Territoriale come lo strumento principale, imposto da legge, per la pianificazione e la previsione territoriale.

### **1.5. REGIONE CAMPANIA - LR 22 dicembre 2004, n. 16**

La Regione Campania ha una legge urbanistica abbastanza recente in quanto è stata approvata a fine 2004. L'attuale impianto normativo è stato modificato ed integrato da ulteriori tre leggi e si compone di 50 articoli. La pianificazione regionale si attua attraverso il Piano Territoriale Regionale, che viene redatto dalla Regione; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che viene redatto dalla Provincia ed infine dal Piano Urbanistico Comunale e dai Piani Urbanistici Attuativi che sono di competenza delle amministrazioni comunali.

L'articolo 17 è interamente dedicato al Sistema Informativo Territoriale: "*.....che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti: acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale; acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo; realizzare una banca dati relazionale; realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali; predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative; curare e sviluppare l'interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici; provvedere all'aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali*".

Il Sistema Informativo Territoriale della regione Campania, risulta essere il quadro conoscitivo delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. E' quindi considerato il database per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. Risulta essere un sistema di supporto, non imposto da legge, per la pianificazione territoriale e urbanistica.

### **1.6. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LR 6 luglio 2009, n. 6**

La Regione Emilia-Romagna ha approvato nel luglio del 2009 la legge n. 6 che disciplina la tutela e l'uso del territorio. L'impianto normativo, composto di 52 articoli ed è il risultato del lungo lavoro effettuato dal Legislatore Regionale sull'impianto normativo previdente.

La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre livelli regionale, provinciale e comunale. Il livello regionale è rappresentato dal Piano Territoriale Regionale, che è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi; parte tematica del piano regionale è il Piano Territoriale Paesistico Regionale, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali. Il livello provinciale è costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio. Il livello comunale è rappresentato dal Piano Strutturale Comunale, che è lo strumento di pianificazione generale e che viene attuato mediante Piani Operativi Comunali e Piani Urbanistici Attuativi. Molto interessante è l'art. A-27 al capo riguardante Strumenti a Supporto della Pianificazione, che parla degli strumenti cartografici. In particolare l'articolo dispone: "*.... Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico e digitale. Per queste finalità devono essere rappresentati, alle scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro. Per le rappresentazioni dovrà essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5.000.... o le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000. Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali, purché aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti dati regionali. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purché congruenti con i dati raster*

*dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in sede di coordinamento e integrazione delle informazioni... . La Regione definisce, nel quadro delle modalità di coordinamento delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione....le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati, i formati, la documentazione e le regole di interscambio".*

L'analisi dell'articolo evidenzia come tutti i livelli di pianificazione devono essere realizzati tramite sistemi informativi geografici, di conseguenza c'è una specie di coerenza all'utilizzo dei SIT. Inoltre sono molto chiare e dettagliate le indicazioni per l'utilizzo di cartografie e delle relative scale e soprattutto viene richiesta la conformità delle cartografie con i dati regionali.

### **1.7. REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA - LR 23 febbraio 2007, n. 05**

La Regione Friuli Venezia Giulia ha una legge urbanistica recentissima tra l'altro modificata nel corso del 2008 e tutt'ora oggetto delle procedure di avvio della riforma. L'impianto normativo è strutturato sulla base di 66 articoli ed è stato ulteriormente modificato ed integrato da ulteriori due leggi regionali. La pianificazione regionale viene attuata mediante il Piano Territoriale Regionale (PTR) ed i Piani di Settore e persegue gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del territorio. Molto interessante è il comma 3 dell'articolo 9, il quale specifica che il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri sistemi informatici più evoluti. Il livello provinciale è rappresentato dai Piani Territoriali Infraregionali mentre lo strumento per la pianificazione comunale è il Piano Strutturale Comunale, che viene attuato mediante piani operativi comunali.

Il titolo III si occupa esplicitamente dell'informatizzazione e del monitoraggio; l'art. 34 dispone che la Regione e il Comune formano i propri strumenti con le metodologie informatiche standardizzate. Gli strumenti di pianificazione territoriale per essere approvati devono essere forniti con le metodologie informatiche e una volta approvati vengono inseriti nel Sistema Territoriale Regionale. L'art. 35 dispone le indicazioni per i supporti informatici e cartografici: *"La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico.... È fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura regionale le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica. La struttura....fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale."*

### **1.8. REGIONE LAZIO - LR 22 dicembre 1999, n. 38**

La Regione Lazio ha varato nel 1999 la propria legislazione urbanistica,provvedendo ad aggiornarla nel corso del 2008. La legge n. 38, è strutturata sulla base di 80 articoli, ed è stata successivamente modificata ed integrata da ulteriori dieci leggi regionali. L'impianto normativo prevede tre livelli di pianificazione: la Regione provvede alla pianificazione territoriale attraverso il Piano Territoriale Regionale Generale; la Provincia attraverso il Piano Territoriale Provinciale ed i relativi Piani di settore mentre la Pianificazione comunale avviene attraverso il Piano Urbanistico Comunale Generale, articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, ed i Piani Urbanistici Attuativi.

L'articolo 17 parla esplicitamente del Sistema Informativo Territoriale che è istituito come rete informatica unica per tutto il territorio. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socioeconomici del territorio. Il comma 2 precisa che la Regione, concorda con gli enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale, le condizioni e le modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni.

### **1.9. REGIONE LIGURIA - LR 4 settembre 1997, n.36**

La Regione Liguria ha una legge urbanistica che risale al 1997 e che è stata modificata ed integrata da ulteriori 7 leggi regionali, di cui l'ultima approvata nel giugno del 2008. L'impianto normativo prevede 87 articoli e tre livelli di pianificazione. Il Piano Territoriale Regionale costituisce lo strumento per il governo del territorio a livello regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il livello provinciale mentre il Piano Urbanistico Comunale costituisce il livello comunale e viene attuato mediante Progetti urbanistici operativi ed i Programmi attuativi.

L'art. 65 tratta esplicitamente del Sistema Informativo Territoriale che è gestito direttamente dalla Regione e che si pone come riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale. Il comma 2 definisce che attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio-economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali nelle loro dimensioni storiche ed attuali. Il Sistema informativo regionale provvede inoltre all'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale); la raccolta degli atti di pianificazione, le carte tecniche e tematiche; la georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione. Le Province e i Comuni devono dotarsi di propri sistemi informativi.

### **1.10. REGIONE LOMBARDIA - LR 11 marzo 2005, n.12**

La Regione Lombardia ha approvato la propria legge regionale nel Marzo del 2005, esattamente la n. 12 "Legge per il governo del territorio". L'impianto normativo si compone di 103 articoli e suddivide la pianificazione regionale su tre livelli. A livello regionale, viene redatto il Piano Territoriale Regionale; a livello provinciale il Piano Territoriale di coordinamento provinciale; a livello comunale, il Piano di governo del territorio ed i piani attuativi nonché gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. La legge all'art. 3 cura espressamente la realizzazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale: "*...La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, ....La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati...*"

Il Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia è creato per la necessità di avviare un processo che vede i diversi enti impegnati nel governo del territorio quali soggetti concorrenti e responsabili della costruzione e dell'aggiornamento di un'informazione territoriale condivisa, e disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale.

La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.

Tutto ciò pone il Sistema Informativo Territoriale come lo strumento principale, imposto da legge, per la pianificazione e la previsione territoriale.

### **1.11. REGIONE MARCHE - LR 5 agosto 1992, n.34**

La legge urbanistica della Regione Marche dispone norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, si compone di 78 articoli ed è stata modificata ed integrata con ulteriori sei leggi regionali. L'impianto normativo prevede a livello regionale, la redazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale e del Piano di Inquadramento Territoriale; a livello provinciale la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento mentre a livello comunale la redazione dei piani regolatori e dei relativi strumenti attuativi. La legislazione è molto completa sotto il profilo urbanistico ma non cita in alcun articolo l'utilizzo di sistemi informativi territoriali o di strumenti informatici e digitali in supporto alla redazione degli strumenti urbanistici. Chiaramente, questo non significa in alcun modo che la Regione non abbia un proprio sistema di riferimento, ma solamente che non è stato contestualizzato all'interno della legge urbanistica regionale.

### **1.12. REGIONE PIEMONTE - LR 5 dicembre 1977, n.56**

La Regione Piemonte ha una legge urbanistica del 1977, la n. 56; che è stata modificata ed integrata da 28 nuove leggi, di cui la più recente nell'anno 2007. L'articolazione degli strumenti urbanistici prevede a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale; a livello provinciale e di area metropolitana, i Piani Territoriali Provinciali; a livello sub-regionale e sub-provinciale e per particolari ambiti territoriali, i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; infine a livello comunale, i Piani Regolatori Generali. L'impianto normativo si compone di dieci titoli e 91 articoli. I titoli sono suddivisi nel seguente modo: norme generali, pianificazione territoriale, pianificazione a livello comunale, norme per la formazione del piano regolatore generale comunale, attuazione del piano regolatore generale, controllo delle modificazioni dell'uso del suolo, vigilanza e sanzioni, delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità, organi tecnici e consultivi, disposizioni transitorie. L'impianto normativo è molto completo ed affronta molte delle problematiche inerenti la pianificazione territoriale ma non tratta in nessun articolo la composizione o la strutturazione di un sistema informativo territoriale. Chiaramente, questo non significa in alcun modo che la regione non abbia un proprio sistema di riferimento, ma solamente che non è stato contestualizzato all'interno della legge urbanistica regionale.

### **1.13. REGIONE PUGLIA - LR 27 luglio 2001, n.20**

La Regione Puglia ha approvato la legge n. 20/2001 come strumento di norma generale di governo ed uso del territorio che si compone di 25 articoli. La pianificazione regionale definisce le linee generali dell'assetto del territorio attraverso il Documento regionale di assetto generale. La provincia redige ed approva i Piani territoriali di coordinamento mentre le amministrazioni comunali redigono i Piani urbanistici generali ed i piani urbanistici esecutivi. L'art. 24 parla del Sistema Informativo Territoriale, anche se in maniera molto superficiale, ed indica che la giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

### **1.14. REGIONE SARDEGNA - LR 22 dicembre 1989, n. 45**

La Regione Sardegna ha una legge urbanistica del 1989, che si compone di 44 articoli ed è stata modificata ed integrata da tredici ulteriori leggi. Lo strumento urbanistico di governo del territorio a livello regionale è il Piano paesaggistico regionale, mentre a livello provinciale ci sono i Piani urbanistici provinciali o subprovinciali e a livello comunale i Piani urbanistici comunali e i Piani urbanistici intercomunali. La legislazione non cita in alcun articolo l'utilizzo di sistemi informativi territoriali o di strumenti informatici a supporto alla redazione degli strumenti urbanistici. Chiaramente, questo non significa in alcun modo che la regione non abbia un proprio sistema di riferimento, ma solamente che non è stato contestualizzato all'interno della legge urbanistica regionale.

### **1.15. REGIONE SICILIA - LR 27 dicembre 1978, n. 45**

La Regione Sicilia dispone di una legge urbanistica, la n. 71 del 1978 che è composta da 78 articoli ed è stata integrata e modificata da sedici nuove leggi.

La normativa in oggetto prevede la formazione di Piani regolatori generali e di piani particolareggiati e piani di lottizzazione come strumenti urbanistici attuativi della pianificazione di livello comunale. Stranamente la normativa urbanistica non tratta della pianificazione regionale e provinciale, se non in maniera del tutto superficiale, e si concentra esclusivamente sulla pianificazione di dettaglio relativa al livello comunale.

All'art.69, relativo alle norme per la pianificazione regionale, la norma prevede che le eventuali convenzioni che l'amministrazione regionale stipula con enti e istituzioni al fine di dotarsi di strumenti operativi di conoscenza del territorio, devono consentire la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, il coordinamento e la programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

### **1.16. REGIONE TOSCANA - LR 3 gennaio 2005, n. 1**

La Regione Toscana ha una legge urbanistica del 2005, che è stata modificata ed integrata da ulteriori 6 leggi regionali e che si struttura sulla base di 210 articoli.

Il processo di pianificazione è articolato sulla base di un Piano Regionale di indirizzo Territoriale a livello regionale; di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a livello provinciale e di un Piano Strutturale a livello comunale.

Gli articoli 28 e 29, trattano esplicitamente del Sistema Informativo Territoriale e nello specifico enunciano che: *"La Regione, le Province e i Comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato Sistema Informativo, che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli I e II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica..... La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati realizzano, nell'ambito del sistema informativo, la base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono: le basi informative topografiche, geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche; le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio; le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio. I Comuni, le Province e gli altri enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al Sistema Informativo, secondo regole tecniche concordate, i dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso; ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici che ne dispongano, sulla base di specifici accordi con la Regione."*

Il Sistema Informativo Territoriale della Regione Toscana, costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli I e II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica. Si deduce quindi che il Sistema Informativo Territoriale della regione Toscana, è uno strumento per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni.

### **1.17. PROVINCIA DI TRENTO - LP 4 marzo 2008, n. 1**

La Provincia di Trento ha una legge relativa alla pianificazione urbanistica e al governo del territorio di recentissima approvazione, che si struttura di 156 articoli e risulta modificata ed integrata da ulteriori due leggi provinciali.

L'articolazione della normativa urbanistica si struttura su tre livelli di pianificazione: il primo livello è il Piano Urbanistico provinciale; il secondo livello è composto dal Piano territoriale della comunità ed il terzo livello è rappresentato dal Piano regolatore generale a livello comunale.

L'articolo 9 parla espressamente del Sistema informativo ambientale e territoriale, in particolare: *"La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti: i contenuti del SIAT e le sue articolazioni; le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità e omogeneità nella loro elaborazione; i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata provinciale"*.

### **1.18. REGIONE UMBRIA - LR 10 aprile 1995, n.28**

La Regione Umbria ha una legge urbanistica del 1995, che è stata modificata ed integrata da una serie di ulteriori leggi regionali e che si struttura sulla base di 28 articoli.

Il processo di pianificazione è articolato sulla base di un Piano Urbanistico Territoriale a livello regionale; di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a livello provinciale e di un Piano Regolatore Generale a livello comunale.

L'art. 16, relativo all'approvazione della parte strutturale del PRG, afferma che: *"La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel BUR. Il S.I.TER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati."*

Il Sistema Informativo Territoriale della regione Umbria è il centro di confluenza di tutti gli atti di pianificazione, delle informazioni cartografiche ed è lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio e la verifica dei loro effetti. Gli elaborati per la pianificazione territoriale sono trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione in formato numerico georeferenziato. Tutto ciò rende il Sistema Informativo Territoriale lo strumento principale, imposto da legge, per la pianificazione e la previsione territoriale.

### **1.19. REGIONE VALLE D'AOSTA - LR 6 aprile 1998, n.11**

La regione Valle D'Aosta ha approvato la legge urbanistica nel 1998, esattamente la n. 11 con il titolo "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" che negli anni successivi è stata sottoposta a ben 6 modifiche ed integrazioni; l'ultima risalente al 20 gennaio 2005 con la legge regionale n. 1. Dall'analisi della legislazione urbanistica è importante innanzitutto sottolineare l'articolazione della pianificazione regionale, che è strutturata sulla base di un piano territoriale paesistico, di competenza regionale e che riguarda l'intero territorio, recependo in questo modo le direttive della convenzione europea del paesaggio (stipulata a Firenze nell'ottobre del 2000) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) che viene attuato tramite Progetti e Programmi Integrati e da Programmi di Sviluppo Turistico; dal Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico che è di competenza dei Comuni.

Analizzando l'intero impianto normativo, all'interno del Titolo sulla pianificazione regionale, viene citato l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali. In particolare nell'art. 9 comma 4 viene esplicitato che: *"La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, ..... con particolare riferimento alla pericolosità idrogeologica; rischio di valanghe; inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico; degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più sensibili; aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche; sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che*

*esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità; compromissione dei beni culturali; distribuzione territoriale della popolazione residente; distribuzione territoriale dell'attività edilizia; flussi dei mezzi di trasporto; distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.*" Mentre per quanto riguarda la pianificazione comunale, descritta al titolo III e costituita dal Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico, viene citato nell'art. 13 comma 4 bis che: "*.... i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG....*" Come è evidente, la Regione Valle d'Aosta ha previsto l'ausilio di sistemi informativi, a supporto della pianificazione territoriale. In particolare il Sistema Informativo Territoriale Regionale, citato negli articoli 9 e 13 è figlio di un'apposita legge, la numero 25 che è stata emanata il 2 giugno 1993 e che ha la finalità di costituire il sistema stesso.

Il SITR è articolato sui tre livelli che sono quello regionale, delle Comunità Montane e dei Comuni. Di particolare rilevanza è l'art. 7 che istituisce una commissione di indirizzo che determina i parametri dei vari sottosistemi locali. Inoltre l'art. 9 definisce il supporto che l'amministrazione regionale fornisce agli enti locali per la realizzazione del SITR. In particolare va segnalato che la Regione provvede alla cessione a titolo gratuito agli enti locali di sistemi software ed eroga fino al 70% del finanziamento necessario alla realizzazione di basi informative.

## **1.20. REGIONE VENETO - LR 23 aprile 2004, n. 11**

La Regione Veneto ha approvato la nuova legge urbanistica nell'aprile del 2004, la n. 11 "Norme per il governo del Territorio" che sulla base di quanto già avviene in altre regioni che hanno leggi urbanistiche più recenti, si propone di uscire dal meccanismo del piano tradizionale promuovendo la ripartizione in piano strutturale e piano operativo.

Il piano regolatore trova attuazione attraverso l'elaborazione del Piano di Assetto del Territorio, che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo e il Piano degli Interventi, che disciplina gli interventi da realizzare nell'arco di cinque anni.

L'articolo 4 stabilisce l'articolazione della pianificazione in: a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI), che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA); b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC). L'articolo 2 definisce ed elenca i contenuti e le finalità della legge ed in particolare nel comma 2b esplicita che gli obiettivi della legge urbanistica sono perseguiti nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, anche mediante "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili".

L'articolo 9 invece, esplicita l'uso di un'apposita cartografia: "*tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale....*".

L'articolo 10 provvede a definire il quadro conoscitivo che "*è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.... Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socioeconomici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.... La Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche*".

L'articolo 11 individua i parametri per la validazione del quadro conoscitivo, in particolare verificando gli archivi alfanumerici dei dati e attribuendo dei parametri di valutazione che identificano un valore minimo entro il quale deve rientrare il quadro conoscitivo per essere validato.

Altro aspetto molto interessante, riguarda il formato dei vari piani regionali, provinciali e comunali (PAT, PTCP, etc.), ai quali deve essere obbligatoriamente associata una banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo con al suo interno dati territoriali riguardanti le invarianti di natura geologica, geo-morfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 5°, della LR 11/2004, "*i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l'efficacia del P*" a seguito dell'approvazione del primo PAT. E' quindi necessario, già con l'entrata in vigore della legge, provvedere alla compilazione del DB riferito alla pianificazione comunale vigente.

Si deduce quindi che il Sistema Informativo Territoriale della regione Veneto, è uno strumento imposto da legge per la pianificazione territoriale e per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni nonché per il collegamento dei diversi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

## 2. CONCLUSIONI

L'analisi degli impianti normativi ha riguardato le due province autonome e 18 delle 19 regioni, l'unica regione mancante è la Regione Molise che non ha una legge urbanistica ma dispone solamente di una legge che disciplina i piani territoriali paesistico-ambientali. Da questa analisi, che ricordiamo può contenere delle inesattezze, è possibile fare delle piccole valutazioni. Innanzitutto appare evidente come le Regioni abbiano aggiornato i propri strumenti urbanistici alle evoluzioni ed alle nuove normative statali ed europee, in quanto delle 20 leggi analizzate ben dieci sono state approvate dopo il 2000. Le altre legislazioni sono concentrate per la quasi totalità nell'arco temporale degli anni '90. Invece la Regione Piemonte e la Regione Sicilia hanno legislazioni risalenti alla fine degli anni '70. Chiaramente, tutte le normative hanno subito notevoli modifiche ed integrazioni durante il corso degli anni, quindi anche le normative più datate hanno comunque subito adeguamenti importanti.

Dopo questa prima analisi possiamo verificare quante leggi regionali citano i Sistemi Informativi Territoriali come strumento per la redazione dei vari piani per il governo del territorio: ben 14 legislazioni regionali hanno un richiamo all'utilizzo delle tecnologie informatiche per il territorio. Alcune regioni affrontano solo in maniera marginale l'argomento come la Regione Basilicata, Regione Puglia, Regione Sicilia mentre altre normative danno molta più importanza al ruolo di questi strumenti come la Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta e la Provincia di Trento. Molto interessanti risultano gli impianti normativi della Regione Emilia Romagna, della Regione Lombardia, della Regione Umbria e della Regione Veneto che citano a vari livelli i sistemi informativi territoriali cogenti per la valutazione e approvazione degli strumenti urbanistici.

Sicuramente, a fronte di questa prima analisi, seguiranno interventi di chiarimento inviati dalle Amministrazioni Regionali citate che saremo pronti a valutare e pubblicare.